

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XLVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	475	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
SINESIO ed altri: Norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato e la cooperativa marinara « Garibaldi » (1813)	475	
PRESIDENTE	475, 480	
PATRINI, <i>Relatore</i>	476	
ANGELINO PAOLO	476, 478	
PELLA	476, 478	
RAFFAELLI	477	
TROMBETTA	477	
SCRICCIOLO	477	
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	478	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Ordinamento della banda della Guardia di finanza (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1721)	480	
PRESIDENTE	480, 481, 482	
BONAITI, <i>Relatore</i>	480	
PELLA	481	
ANGELINO PAOLO	481	
BIMA	481	
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	481	
Ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2252)	492	
PRESIDENTE	492, 495, 499	
BASSI ALDO, <i>Relatore</i>	492, 499	
		RAFFAELLI . . . 493, 494, 495, 497, 498, 499
		BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499
		ANGELINO PAOLO 495
		PELLA 496
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 499
		La seduta comincia alle 10,10.
		MINASI ROCCO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(<i>È approvato</i>).
		Congedi.
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Ponti e Russo Vincenzo.
		Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sinesio ed altri: Norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato e la cooperativa marinara « Garibaldi » (1813).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sinesio, Zanibelli, Ghio e Alba: « Norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato e la cooperativa marinara « Garibaldi ».
		Il relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, è al nostro esame la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sinesio ed altri tendente a disporre norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato e la cooperativa marinara « Garibaldi », con un articolo unico nel quale è sostanzialmente detto che, avendo la Cooperativa marinara « Garibaldi » contratto un mutuo trentennale con l'Istituto Mobiliare Italiano per un ammontare di lire 1.600.000.000; che dovendo essa cooperativa restituire all'Istituto Mobiliare Italiano la somma di lire 1.372.809.701 così ripartita: lire 1.132.000.000 circa per restituzione capitale e lire 160.000.000 circa per interessi maturati; che vantando la Cooperativa stessa un credito verso il Tesoro il cui ammontare si aggira sulle lire 1.500.000.000, per danni di guerra patiti dalla propria flotta, il Tesoro subentra alla Cooperativa per quanto attiene alle somme da essa dovute all'Istituto Mobiliare Italiano contro rinuncia da parte della Cooperativa stessa ai danni di guerra e al risarcimento di altri danni da essa vantati nei confronti del Tesoro.

Alla Cooperativa « Garibaldi », con sede in Roma, fu requisita nel 1942, per operazioni di guerra, la nave mercantile *Nino Bixio*, nave che rimase danneggiata, così che venne portata per riparazioni a Venezia. Il 23 aprile nel 1945 però i tedeschi la distrussero, quasi, per ostruire il porto di Venezia. Terminata la guerra, si tentò il ripristino della nave ma più per ragioni di ordine sociale che per provvedere al ripristino vero e proprio; a tale scopo il Ministero dell'interno, nel 1946 concesse alla società Breda la somma di lire 400.000.000 perché provvedesse a detto ripristino e ciò in relazione alla disperante disoccupazione esistente nella zona. Venne poi la legge n. 75 del 1949 che, all'articolo 26 lettera b) dispose un mutuo di lire 600.000.000 elevato poi con legge successiva a 1.600.000.000 di lire da attuarsi tramite l'I.M.I.

Debbo far ora notare che altre situazioni del genere furono risolte con leggi particolari, ma che, stranamente, il Parlamento dimenticò la situazione della Cooperativa « Garibaldi », che è analoga a quella disciplinata dall'articolo 24 della legge 30 luglio 1959, che prevede, a favore dei proprietari dei pescherecci l'abbandono totale del credito che lo Stato ancora vanta verso i singoli mutuatari, previa rinuncia da parte di essi agli indennizzi loro spettanti a titolo di risarcimento per la perdita avvenuta in guerra delle loro navi; beneficio questo esteso successivamente ai proprietari di navi da carico, diverse dai

pescherecci, con l'articolo unico della legge 18 dicembre 1962, n. 1747.

È quindi lo stesso beneficio che con la proposta di legge in esame viene invocato a favore della Cooperativa « Garibaldi » in quanto la *Nino Bixio* rappresenta per la Cooperativa l'unico mezzo di lavoro. La presente proposta di legge appare quindi del tutto ovvia e necessaria. Può darsi che l'articolo unico di cui essa si compone debba essere migliorato e perfezionato; il relatore, visto anche il parere espresso dalla Commissione X, che è la Commissione tecnica per questi problemi, esprime il suo parere favorevole ed invita gli onorevoli colleghi ad approvare la proposta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. L'onorevole relatore ha comunicato l'ammontare del mutuo a carico della Cooperativa « Garibaldi »; desidererei però anche conoscere a quanto ammontano gli indennizzi ed i contributi per danni di guerra che alla stessa Cooperativa dovrebbero essere concessi.

PATRINI, *Relatore*. Le somme dovute per danni di guerra ammontano a lire 1 miliardo e 450 milioni; si tratta, quindi, di una operazione di compensazione, in quanto il residuo del mutuo che ebbe inizio nel 1926, ammonta attualmente a lire 1.372.809.701, tra quota capitale e interessi.

ANGELINO PAOLO. L'ultimo comma dell'articolo unico, così recita: « L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni nella gestione speciale per conto dello Stato, di cui al penultimo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75 ». Ora, premesso che non ho nulla da obiettare sul merito del provvedimento debbo dichiarare che non sono convinto che questo modo di procedere sia del tutto regolare. Si aumenta, cioè, il debito dello Stato verso l'Istituto mobiliare italiano. Non so quindi se questa sia veramente una regolarizzazione od una irregolarizzazione della materia. È questo che vorrei sapere perché non vorrei che la Corte dei conti opponesse obiezioni.

PELLA. È proprio sul punto ora prospettato che desideravo avere qualche chiarimento dato che, nel merito, ritengo il provvedimento in esame opportuno e necessario in quanto la questione della nave *Nino Bixio* risale al 1948-49 ed è quindi necessario chiudere la relativa partita. È indubbio che sia pure da un punto di vista strettamente tecnico, per le ragioni esposte dall'onorevole Angelino Pao-

lo, ci troviamo dinanzi ad una maggiore spesa a carico dello Stato, che finirà per determinare un maggiore stanziamento di bilancio per coprire il fondo dell'Istituto mobiliare italiano. È vero che si è inoltre davanti ad un alleggerimento dell'onere per danni di guerra, ma la copertura deve avere riferimento all'esercizio in corso e dobbiamo avere l'assicurazione che lo stanziamento per danni di guerra relativo all'esercizio è idoneo ad accogliere la spesa indicata, devoluta a copertura del provvedimento.

RAFFAELLI. Desidero porre solo una questione collegata, per altro, a quanto ha detto l'onorevole Pella. Noi stiamo discutendo un provvedimento che nel merito ritengo giusto, anche perché concerne la cooperativa Garibaldi, cooperativa unica nel genere — in Italia — e che ha molti meriti nel campo dell'economia e dell'attività dei lavoratori del mare. Il provvedimento, dunque, che stiamo prendendo è anch'esso unico nel suo genere, o forse è il secondo nella storia della legislazione del mare; si tratta infatti di liquidare in una sola volta danni di guerra, sia pure sottoprodotti della estinzione di un mutuo. Il precedente che io ricordo è quello che si ricollega ad un'azienda dello Stato cui, in un anno, furono liquidati circa 6 miliardi di danni di guerra, per consentire una immissione di capitali nella produzione. Allora noi fummo favorevoli, e siamo oggi favorevoli anche a questo provvedimento.

Ma a questo punto sorge un problema: la procedura di liquidazione dei danni di guerra è lunga e complessa, e richiede degli anni per la sua definizione; ebbene, i creditori per danni di guerra, in quale situazione si trovano? Essi vivono con gli esigui fondi che di anno in anno vengono stanziati nel bilancio dello Stato, per cui il provvedimento oggi al nostro esame, indubbiamente giusto considerato in se e per se, determina una discriminazione non giustificata.

Vorrei chiedere pertanto al rappresentante del Governo quale è la situazione complessiva dei danni di guerra nel momento attuale e quali sono i lineamenti della politica che il Governo intende seguire in questo campo così delicato che ha sollevato acerbe critiche per la lentezza delle liquidazioni e per i danni che, con questo modo di procedere, sono stati arrecati alle categorie interessate.

TROMBETTA. Riferendomi a quanto detto dall'onorevole Pella, ritengo che tutti possiamo essere d'accordo sulle finalità del provvedimento. Non mi dilungherò perciò su que-

sto argomento. Desidero solamente sottolineare che sarebbe opportuno risolvere il caso della cooperativa Garibaldi entro il minor tempo possibile. Si potrebbe così venire incontro ad una serie di lunghe attese nel campo cooperativistico, attese che sembrano legittimare questo provvedimento.

Per quanto riguarda la forma, invece, mi pare che siano da recepire le osservazioni fatte. Relativamente all'Istituto Mobiliare Italiano, ed alla procedura di scavalco del Ministero del tesoro, proporrei all'onorevole relatore — il quale aveva pensato essere questo il « tallone d'Achille » della legge — di dirci egli stesso che cosa ha pensato in merito; penso anche che si dovrebbe abbandonare il sistema predisposto all'ultimo capoverso dell'articolo unico, per sostituirlo con la consueta dizione: « Il Ministro del tesoro provvederà alle relative variazioni nei confronti anche dell'Istituto Mobiliare Italiano ».

Per quanto riguarda la preoccupazione, che ritengo motivata, dell'onorevole Angelino, proporrei un emendamento aggiuntivo, nel senso di aggiungere dopo le parole « ...della medesima cooperativa », le parole « ...e sino a concorrenza del credito medesimo ». Ha ragione l'onorevole Angelino in quanto, non avendo i termini di paragone, rischiamo di fermarci sul generico, per cui non si sa se l'Istituto Mobiliare Italiano, ad un certo momento, debba rinunciare a più di quanto non dovrebbe.

Desidero infine riferirmi all'osservazione dell'onorevole Raffaelli, il quale giustamente dice che noi agendo in questo modo creiamo un precedente. Mi domando che male ci sia a creare un precedente di questo genere. Anzi, sono contento che si crei. Lo so che ci sono tanti piccoli armatori privati che aspettano, e che si trovano nelle stesse condizioni. Si tratta tuttavia di casi speciali; quando si presenteranno, prenderemo le decisioni che riporteremo, in coscienza, di dover prendere.

Concludo, affermando che noi liberali daremo voto favorevole al provvedimento, sollecitando l'introduzione delle modifiche cui ho accennato.

SCRICCIOLO. Siamo favorevoli al merito del provvedimento, che estende alla cooperativa Garibaldi leggi precedenti concernenti la categoria armatoriale nel settore dei prestiti.

In ordine alla discussione, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo 26 della legge n. 75 del 1949, legge richiamata nell'ultimo comma dell'articolo

unico in discussione. Se le obiezioni che sono state qui poste hanno certamente la loro validità sotto il profilo dell'articolo 81 della Costituzione, ritengo, tuttavia, che l'introduzione di modifiche aventi per oggetto la copertura rischierebbe di affossare la proposta in esame. Ricordo che l'articolo 26 della legge n. 75 su cui richiamo l'attenzione della Commissione, stabilisce che i finanziamenti di cui al presente articolo siano autorizzati a norma del secondo comma dell'articolo 21 della stessa legge, e siano erogati dall'Istituto Mobiliare Italiano al quale il tesoro dello Stato somministrerà i fondi fino a 2 mila milioni. Non c'è, nella legge cui mi riferisco, una benché minima indicazione di copertura nel senso specifico.

Sollevare un problema di copertura in occasione di questo provvedimento, significa in effetti introdurre un ripensamento della Commissione in una sede non appropriata giacché la proposta di legge in discussione non costituisce un *quid novi* ma si rifà ad una procedura e ad un sistema che hanno già avuto il conforto dell'approvazione parlamentare e che non hanno sollevato obiezioni o riserve in sede di controllo da parte della Corte dei conti.

E pertanto anche noi auspichiamo che il Governo possa fornire i chiarimenti che sono stati richiesti ma vorremmo che non fosse, questo, un motivo di affossamento di un provvedimento che è vivamente atteso dalla cooperativa « Garibaldi ».

PELLA. Mi scusi, signor Presidente, se prendo nuovamente la parola, ma ritengo di essere in grado di fornire alla Commissione alcuni indispensabili chiarimenti di carattere tecnico.

Premesso che sul merito del provvedimento siamo tutti d'accordo, la nostra attenzione deve essere rivolta unicamente alla formulazione tecnica dell'articolo che deve rispettare il dettato dell'articolo 81 della Costituzione per quanto concerne la copertura: a questo proposito debbo dichiarare che non posso condividere le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Scricciolo sull'opportunità di questa discussione. La legge del 1949 ha evidentemente avuto tutti i crismi dei quali abbisognava, ma oggi si tratta sostanzialmente del fatto che lo Stato assume a proprio carico il residuo debito della cooperativa « Garibaldi » verso l'Istituto mobiliare italiano e corrispettivamente inoltre cancella il suo debito verso la cooperativa per un ammontare pari ai danni di guerra ad essa dovuti. Al riguardo direi

che, innanzitutto, sarebbe opportuno conoscere l'ammontare della liquidazione degli indennizzi spettanti alla cooperativa in base alla legge del 1953 e successive modificazioni perché mi auguro che gli indennizzi coprano l'intero debito verso l'I.M.I. ma vorrei ne fossimo certi. L'aspetto tecnico del provvedimento dovrebbe assestarsi poi nel modo seguente: assunzione a carico dello Stato del debito per l'ammontare accertato; in un successivo articolo, quindi, o comma dello stesso articolo, lo Stato prende atto che si cancella il corrispondente debito per danni di guerra e, a questo punto, riduzione di pari somma dello stanziamento dell'esercizio in corso.

Non desidero, con questo, complicare le cose, ma desidero proporre un modo per risolvere il problema e dato anche che non mi sembra vi siano ragioni di particolare urgenza, potremmo rinviare di quindici giorni la discussione del provvedimento, per meglio ponderare il problema della copertura.

ANGELINO PAOLO. A meno che scada qualche rata di ammortamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Premetto addirittura la conclusione alla quale mi propongo di giungere. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento in esame. Il Ministero del tesoro condivide le finalità della proposta di legge in discussione in quanto entrambe le parti, la pubblica amministrazione e la cooperativa Garibaldi avvertono le notevoli difficoltà derivanti dall'obbligo di fronteggiare determinati oneri.

Il Governo, in particolare avverte l'esigenza tecnico-amministrativa di portare a soluzione il problema, un problema un po' complicato in quanto non si tratta soltanto di crediti della cooperativa ma di somme che essa deve avere a titolo di indennizzo per danni di guerra. E dirò che sotto questo profilo esiste una complicazione di altra natura. Mi riferisco al conflitto di competenza tra Consiglio di Stato e Corte dei conti a sezioni riunite, in ordine ai danni di guerra nel settore marittimo per le navi.

Gli onorevoli colleghi sanno che in un primo tempo il Consiglio di Stato aveva emesso un verdetto negativo in ordine al riconoscimento dei danni di guerra nel settore marittimo; successivamente, dopo un ripensamento, il Consiglio di Stato ha radicalmente modifi-

cato il proprio parere e riconosciuto questo diritto, ma la Corte dei conti a sezioni riunite lo ha nuovamente negato, soprattutto per quanto attiene ai danni subiti da navi obbligatoriamente assicurate dallo Stato (perché, lo Stato, in occasione dell'ultima guerra, assunse a suo carico l'assicurazione delle navi che, direttamente o indirettamente, prestavano collaborazione anche per il rifornimento dei viveri, delle munizioni o dei materiali), il Consiglio di Stato ritenne che tale assicurazione obbligatoria, a fronte della quale erano stati pagati, inizialmente, determinati indennizzi, che per altro, erano minimi e insoddisfacenti, fosse sufficiente. Si tratta, comunque, di questione ancora in sospeso. Non può restare in sospeso, peraltro, il problema della cooperativa Garibaldi la quale, oltre a crediti per danni di guerra, vanta anche crediti in relazione a particolari provvedimenti ed in modo particolare in base all'articolo 24 della legge 30 luglio 1959, n. 623, all'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1747, la quale prevede particolari provvidenze ed ha un suo stanziamento a parte. Debbo quindi rispondere all'onorevole Pella che la sua osservazione è giusta ma non applicabile al caso specifico in quanto si tratta di una autorizzazione al Governo a trattare al fine di ottenere la soluzione del problema a noi posto; ad operare una compensazione tra i crediti della cooperativa verso o Stato ed i debiti che essa ha verso l'I.M.I. — anzi, il residuo debito — attingendo per i danni di guerra all'apposita dotazione di lire 30 miliardi annui esistente in bilancio, che serve alla corresponsione dei danni di guerra a tutti i titoli. Poiché la questione è in fase di trattativa, il Governo proporrebbe di modificare l'articolo della proposta di legge nel senso di prevedere, sotto forma di autorizzazione di carattere generale, che il Governo inizi le trattative, senza impegni specifici né sul capitolo dei danni di guerra, né sugli altri capitoli che sono nell'articolo unico richiamati perché, sostanzialmente, non ci si può formalizzare né in un senso né nell'altro. Si tratta di dare un consenso ad accettare la rinuncia della cooperativa ai crediti vantati nei confronti dello Stato e alla autorizzazione ad operare la compensazione nei confronti del residuo debito I.M.I.

Questo non per rivendicare una competenza che travalichi quella propria dell'amministrazione ma perché — nella fattispecie — è necessario rimuovere questo ostacolo pre-

giudiziale perché in seguito le modifiche possano essere realizzate più speditamente, e si possa arrivare ad una conclusione stabilendo finalmente il *quantum* per un titolo e l'altro. Senza una autorizzazione di carattere generale al Governo, affinché esso possa procedere alle trattative mediante una legge che gli consenta di espletare le necessarie operazioni, l'ostacolo non può essere rimosso.

Il Ministero del tesoro, oltre ad accogliere le giuste osservazioni affacciate in questa sede dagli onorevoli colleghi in ordine alla necessità di attribuire al Ministro del tesoro le necessarie facoltà in questa materia — oltre che per le trattative anche per il compimento degli atti relativi — è favorevole alla estinzione mediante rinuncia, la quale potrebbe costituire il punto di partenza per il raggiungimento delle finalità auspiccate da tutti.

Il Governo ha il preciso intendimento di arrivare al più presto a risolvere questa situazione, perché da una parte abbiamo il credito prorogato dell'I.M.I., e dall'altra la situazione di mora da parte delle cooperative. Il Governo indirizzerà in questo senso tutte le sue migliori energie, ma è necessario che sia a ciò autorizzato.

L'articolo unico attualmente al nostro esame parla di crediti residui dell'I.M.I., e parla anche di crediti della cooperativa per interessi e contributi per danni di guerra, ma tali crediti non sono i soli a dover essere chiamati in causa. Pertanto il Governo propone la seguente dizione: «è consentita la estinzione mediante rinuncia della cooperativa ai crediti diversi vantati nei confronti dello Stato. Per la presente legge il Ministero del tesoro è autorizzato... ».

So che questa formulazione da me proposta non è esauriente, ma è il minimo da una parte ed il massimo dall'altra che possa essere chiesto. Siamo infatti di fronte ad una questione controversa, ed è necessario che il Governo abbia libertà di movimento per giungere ad una definizione.

Si tratta di un problema di integrazione di una norma vigente, per questo ho proposto una formulazione generica che consentisse al Governo di non arenarsi e di operare nel modo desiderato, pur lasciando alla cooperativa la possibilità di operare o meno la prevista rinuncia.

Se la Commissione ritiene di accettare la proposta avanzata dal Governo, posso dire che essa non è l'*optimum*, ma rappresenta tutto ciò che il Governo può dare in questo caso. Se invece la Commissione ritiene la pro-

posta insufficiente, ed accoglie la proposta di rinvio dell'onorevole Pella, allora la pregherei di rinviare la discussione solo di qualche giorno. Il Governo è disposto a tornare sull'argomento, ma questa legge è già stata in incubazione per parecchio tempo, e, decidendo per il rinvio, è opportuno che esso sia di brevissima durata.

PRESIDENTE. Riterrei opportuno accogliere la proposta dell'onorevole Pella per consentire al Governo la possibilità di formulare in modo preciso il testo dell'articolo sostitutivo.

Poiché non vi sono obiezioni, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

Discussione del disegno di legge: Ordinamento della banda della Guardia di finanza (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento della banda della Guardia di finanza » già approvato dal Senato.

Il relatore, onorevole Bonaiti, ha facoltà di svolgere la relazione.

BONAITI, Relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1721 è stato proposto per dare un assetto organizzativo e tecnico alla banda del corpo della guardia di finanza, al fine di renderla più idonea alle nuove esigenze di servizio, sia sotto il profilo tecnico artistico, sia sotto il profilo del prestigio, e ciò analogamente a quanto è stato fatto per i complessi musicali dei carabinieri, dell'aeronautica, della pubblica sicurezza.

Si mira anche con il presente provvedimento ad unificare e coordinare le molteplici norme emanate negli ultimi quaranta anni, armonizzandole sulla base dei principi che regolano lo stato giuridico del personale in servizio permanente.

Le norme del provvedimento in esame regolano la consistenza organica, il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e la cessazione dal servizio; il disegno contiene inoltre norme transitorie dirette all'inquadramento del personale attualmente in servizio.

La consistenza numerica viene elevata da 62 a 102 elementi, senza che ciò comporti una maggiore spesa in quanto l'organico della banda è compreso nell'organico generale del Corpo.

Il personale è costituito da un ufficiale maestro direttore, da un maresciallo mag-

giore, carica speciale, vice direttore; da 102 musicanti, sottufficiali, appuntati e finanzieri, divisi in tre parti a seconda dello strumento suonato.

Il reclutamento avviene mediante concorsi pubblici per titoli e per esami per maestro direttore e per il vice direttore per esami per i musicanti.

Lo sviluppo di carriera avviene secondo le tabelle allegate per le quali il Governo stesso propone modificazioni al fine di adeguarle a quelle più recentemente approvate per le bande degli altri corpi.

Il maestro direttore parte dal grado di sottotenente per arrivare al grado di tenente colonnello (è questa una modifica che si propone di apportare al testo). Il vice direttore è inquadrato col grado di maresciallo maggiore. I musicanti, partendo dal grado di finanziere, possono arrivare fino al grado di maresciallo maggiore.

Nel disegno di legge è pure previsto che l'acquisto e la manutenzione degli strumenti siano a carico dell'amministrazione e non già dei musicanti.

Al fine di uniformare il presente disegno di legge ai provvedimenti già approvati per le altre bande, si propongono i seguenti emendamenti:

all'articolo 17 si propone di sostituire la parola « maggiore » alla fine del primo comma, con quella di « tenente colonnello »;

all'articolo 18 si propone di aggiungere, nel primo comma, dopo la parola « anzianità », le parole: « fino al grado di maresciallo maggiore ». Abolendo tutto il resto dell'articolo 18 che, in seguito alle modificazioni apportate alla tabella, non ha più ragione di essere;

all'articolo 24, primo comma si propone di sostituire le parole: « in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge », con le parole « in servizio alla data dal 7 ottobre del 1964 ». Questo emendamento è proposto al fine di non far perdere a coloro che fossero collocati a riposo nelle more dell'*iter* legislativo, i benefici dell'inquadramento che sono previsti dal disegno di legge;

all'articolo 27, nel primo comma, si propone di sostituire le parole che seguono dopo « 24 e 25 » con le seguenti: « saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari della guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, fanno parte del complesso bandistico quali musicanti ivi compresi gli esecutori aggregati ». Il testo

originario parlava solo di esecutori aggregati eliminando così la possibilità di carriera per gli altri elementi della banda.

Si propone poi l'aggiunta di un articolo 27-bis nel testo seguente ed analogamente a quanto fatto per la banda della pubblica sicurezza:

ART. 27-bis.

« Il tenente maestro direttore della banda, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire la promozione al grado di capitano al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente e tenente di anni sei, al grado di maggiore al compimento della permanenza complessiva, nei gradi di sottotenente, tenente e capitano di anni 12 e a quello di tenente colonnello al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore di anni 16 ».

La spesa derivante dalla applicazione del provvedimento, ammonta a lire 900.000. A tale riguardo la Commissione bilancio, nell'esprimere parere favorevole, propone di modificare l'articolo 28 nel senso di fare riferimento anziché al capitolo 94 dello stato di previsione per l'esercizio 1963-64, al capitolo 1217 dell'esercizio 1965.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PELLA. Se ho ben capito il disegno di legge comprende due serie di cose: da una parte l'aumento dell'organico della banda che passa da 62 a 104 elementi, aumento quindi di alcune decine di unità, che per altro non comporta alcun maggior onere in quanto l'organico della banda è compreso nell'organico della guardia di finanza; deve però osservare che si tratta di oltre 40 elementi che vengono sottratti a compiti di istituto per andare a potenziare la banda. Vorrei chiedere all'onorevole rappresentante del Governo, se si sente completamente tranquillo a questo proposito. Vi è poi una serie di promozioni, ma è questa cosa della quale mi disinteresso poiché su questo è il Ministro delle finanze che deve dare il proprio parere. La mia preoccupazione è quindi solo quella di vedere passare oltre 40 unità, a rafforzare una banda, con gli organici ridotti che ha il Corpo.

ANGELINO PAOLO. Desidero esprimere la mia adesione senza riserve al rilievo sollevato dall'onorevole Pella. Qualche tempo fa e il Governo e il Parlamento hanno ritenuto oppor-

tuno aumentare l'organico del Corpo della guardia di finanza che si riconosceva essere assolutamente inadeguato agli enormi compiti ad esso devoluti e che si vanno estendendo di giorno in giorno. Ora, a poca distanza di tempo compiamo una sottrazione da quello stesso organico di 42 unità che vengono tolte al servizio specifico di istituto della guardia di finanza per essere inquadrare in una... banda musicale.

Noi tutti sappiamo che in questi ultimi tempi non sono affatto diminuiti i reati finanziari (le evasioni fiscali, il contrabbando di caffè e di tabacco, ecc.) per cui mi pare che sia veramente poco opportuna — mi limiterò a così dire — questa sottrazione di unità ad un Corpo del quale abbiamo in precedenza aumentato le unità — e forse ne dovremo aggiungere ancora altre — perché il Corpo stesso possa adempiere a tutti i compiti difficili e delicati per i quali oggi è ancora insufficiente, come dimostrano le numerose evasioni fiscali che sono a tutti note e i traffici di contrabbando che periodicamente vengono scoperti.

BIMA. Penso che noi stiamo discutendo di un argomento sul quale non siamo competenti. Noi, Commissione Finanze e Tesoro, siamo chiamati ad approvare un provvedimento relativo alla consistenza dell'organico di una banda musicale, mentre questo dovrebbe essere il compito, non di una Commissione finanziaria, ma dell'esecutivo, e neanche del Ministro, ma della direzione generale della guardia di finanza.

Mi pare enorme il fatto che noi, in questa sede, ci dobbiamo occupare di una banda musicale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il presente disegno di legge è stato presentato dal Governo per soddisfare una esigenza profondamente sentita, quella della parità, dell'uguaglianza tra le bande musicali dei vari Corpi militari: per motivi di giustizia e di prestigio dei singoli Corpi non possono essere stabilite condizioni di favore, per quanto concerne l'entità dell'organico e la preparazione di carriera nei confronti della banda dei Carabinieri rispetto a quella della Guardia di finanza, né ambedue possono avere una disciplina diversa da quella dell'Aeronautica, né tutte e tre possono essere inferiori ad una quarta. Per cui, ad un certo momento, non ci resta che livellare tutte le bande su di uno stesso piano, e concedere loro la sospirata e giustificata eguaglianza.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1965

Il ragionamento prima fatto dall'onorevole Angelino potrebbe anche essere riferito al Corpo dei Carabinieri, per esempio. Perché aggiungere 40 unità alla banda musicale, quando queste 40 unità potrebbero meglio dedicarsi ai malfattori?

Se ci si ponesse una domanda in questi termini « siete disposti a recuperare ai servizi di istituto tutte le unità attualmente assegnate alla banda musicale? » è chiaro che si dovrebbe rispondere negativamente per la tradizione favorevole alle bandi militari, per cui il complesso bandistico della guardia di finanza deve essere completo, decoroso, ed in grado di eseguire qualsiasi brano musicale. Stando così le cose, è logico e giusto aumentare le unità del complesso.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura degli articoli dall'1 al 16 avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'organico della banda della Guardia di finanza è compreso nell'organico generale del Corpo ed è così stabilito:

- 1 ufficiale, maestro direttore,
- 1 maresciallo maggiore, carica speciale, vice direttore,
- 102 sottufficiali, appuntati e finanzieri, musicanti.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e finanzieri in eccedenza all'organico previsto dal precedente comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

(È approvato).

ART. 2.

L'organizzazione strumentale della banda e la classificazione del personale in relazione allo strumento suonato risultano dalla tabella A annessa alla presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Il reclutamento del personale della banda ha luogo mediante concorsi indetti con decreto ministeriale nel quale sono anche stabiliti i programmi e le norme per lo svolgimento dei concorsi stessi.

Il numero dei posti da ricoprire è fissato in relazione alle prevedibili vacanze organiche, negli incarichi e nelle parti, alla data

in cui gli aspiranti vi saranno iscritti con il grado iniziale.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, approva la graduatoria e dichiara i vincitori dei concorsi.

(È approvato).

ART. 4.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con determinazione del comandante generale.

La commissione per il concorso concernente il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore è così composta:

- un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente;
- due insegnanti di composizione nei Conservatori di Stato, membri;
- due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda, membri;
- un ufficiale della Guardia di finanza, di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

La commissione per il concorso concernente il reclutamento del maresciallo maggiore carica speciale, vice direttore, è così composta:

- un colonnello della Guardia di finanza, presidente;
- un insegnante di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro;
- due maestri diplomati nella tecnica per banda, membri;
- l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

Le commissioni per i concorsi concernenti il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti sono così composte:

- un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;
- un insegnante di composizione o di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro;
- due maestri diplomati nella tecnica per banda, membri;
- l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

(È approvato).

ART. 5.

Il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore ha luogo mediante concorso per titoli e per esami.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

1) alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso abbiano compiuto il 25° anno di età e non abbiano superato il 35°. Per i concorrenti che siano musicanti della banda del Corpo, si prescinde dal limite di età;

2) siano muniti di diploma di strumentazione per banda conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto regolarmente riconosciuto;

3) siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

(È approvato).

ART. 6.

Il concorrente classificato primo nella graduatoria è dichiarato vincitore del concorso e nominato sottotenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, direttore della banda del Corpo.

La nomina decorre ad ogni effetto dalla data del provvedimento con cui è disposta salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

Il concorrente già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Qualora rivesta grado superiore a quello di sottotenente, la nomina si effettua anche se non esista vacanza e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

(È approvato).

ART. 7.

Il reclutamento del vice direttore della banda ha luogo mediante concorso per titoli e per esami.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

1) alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso abbiano compiuto il 25° anno di età e non abbiano supe-

rato il 35°. Detto limite è elevato ad anni 40 per i militari in servizio nelle Forze Armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza si prescinde dal limite massimo di età;

2) abbiano conseguito, in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato delle prime parti, previste dalla tabella A annessa alla presente legge.

I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

(È approvato).

ART. 8.

Il concorrente classificato primo nella graduatoria è dichiarato vincitore del concorso e nominato maresciallo maggiore carica speciale della Guardia di finanza, vice direttore della banda del Corpo.

La nomina, decorre ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

(È approvato).

ART. 9.

Il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti ha luogo mediante concorso per esami.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene emanato il bando, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 30°. Tale limite è elevato di anni 5 per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia, in attività di servizio. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

Sono indetti separati concorsi per ciascuna parte e suddivisione di parte in cui vanno classificati i musicanti ai sensi del precedente articolo 2 e della tabella allegato A.

In ciascun concorso, a parità di merito, è data la preferenza ai musicanti della banda della Guardia di finanza e, fra questi, ai più elevati in grado. In caso di parità di grado è data la preferenza al più anziano.

(È approvato).

ART. 10.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso sono nominati vicebrigadieri, appuntati o finanziari del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda.

Con tale grado essi sono sottoposti ad esperimento per la durata di tre mesi durante i quali prestano servizio nella banda e seguono un corso d'istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio del Corpo.

Al termine dell'esperimento viene espresso su ciascun musicante giudizio di idoneità a prestare servizio nella Guardia di finanza, da parte di una commissione composta dal Generale comandante delle scuole, dal Comandante della legione allievi e dall'Ufficiale maestro direttore della banda.

I musicanti riconosciuti non idonei, se provenienti dai militari del Corpo, sono restituiti al servizio prima espletato; se provenienti dalle altre Forze Armate dello Stato, sia in servizio sia in congedo, e dai civili, sono licenziati senza diritto ad alcuna indennità o a trattamento di quiescenza.

I vincitori dei concorsi provenienti dai musicanti della banda della Guardia di finanza o dai sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate e dei Corpi di polizia in attività di servizio, se di grado uguale a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e la anzianità posseduto nel ruolo di provenienza; se di grado superiore, sono nominati con grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la parte stessa e conservano la posizione di stato e l'anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

(È approvato).

ART. 11.

L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di età.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può disporre di anno in anno che l'ufficiale maestro direttore di banda sia mantenuto in servizio permanente oltre l'età anzidetta, fino al compimento del 65° anno di età.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore è di 4 anni.

(È approvato).

ART. 12.

L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante generale è sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 4, secondo comma.

Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

(È approvato).

ART. 13.

Il maresciallo maggiore carica speciale vice direttore della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante generale è sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 4, terzo comma.

Se il giudizio è negativo, il sottufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

(È approvato).

ART. 14.

I sottufficiali, gli appuntati e i finanziari della banda, celibi, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio a prescindere dal compimento del limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza.

(È approvato).

ART. 15.

I sottufficiali, gli appuntati e i finanziari, musicanti della banda della Guardia di finanza, che raggiungono i limiti di età stabiliti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, possono ottenere a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente o continuativo, sino al com-

pimento del 59° anno di età, purché conservino piena efficienza artistica e idoneità fisica.

Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Comandante generale.

(È approvato).

ART. 16.

Il sottufficiale, l'appuntato o il finanziere musicante della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta dell'ufficiale maestro direttore di banda è sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 4, quarto comma.

Se la commissione giudica il musicante non più idoneo per la parte di appartenenza, ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello massimo stabilito dal successivo articolo 18 per la parte nella quale viene trasferito.

Il musicante giudicato dalla commissione non idoneo per tutte le parti cessa di far parte della banda e perde il relativo stato giuridico, ma continua ad appartenere al Corpo, conservando il proprio grado e la propria anzianità.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, fino al grado di tenente colonnello.

L'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista dalla tabella B annessa alla presente legge. Se giudicato idoneo, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore e con decorrenza dalla data di compimento dell'anzianità di grado di cui alla predetta tabella. L'eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

Il relatore, onorevole Bonaiti, ha presentato il seguente emendamento al primo comma:

« Sostituire le parole: fino al grado di maggiore, con le parole: fino al grado di tenente colonnello ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

L'articolo 17 risulta pertanto, a seguito dell'emendamento introdotto, così formulato:

ART. 17.

L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, fino al grado di tenente colonnello. L'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista dalla tabella B annessa alla presente legge. Se giudicato idoneo, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore e con decorrenza dalla data di compimento dell'anzianità di grado di cui alla predetta tabella. L'eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

L'avanzamento dei musicanti della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità. Non è richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami.

L'avanzamento ha luogo: fino al grado di maresciallo maggiore per i sottufficiali prime parti A e prime parti B; fino al grado di maresciallo capo per i sottufficiali seconde parti A e seconde parti B; fino al grado di maresciallo ordinario per le terzi parti A e per le terze parti B.

Il relatore, onorevole Bonaiti, ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo la parola: anzianità, aggiungere le parole: fino al grado di maresciallo maggiore ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore Bonaiti ha presentato il seguente emendamento.

« Sopprimere il secondo comma ». Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1965

L'articolo 18 risulta pertanto, a seguito delle modificazioni apportate, così formulato:

ART. 18.

L'avanzamento dei musicanti della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità fino al grado di maresciallo maggiore. Non è richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura degli articoli dal 19 al 23 avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 19.

Il musicante ha titolo a conseguire l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e per la sua parte, dalla tabella C annessa alla presente legge.

(È approvato).

ART. 20.

Il musicante giudicato idoneo all'avanzamento consegue la promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compie il periodo di permanenza nel grado.

La promozione è disposta anche se non esista vacanza nel grado superiore; l'eventuale eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità, non è più valutato ai fini dell'avanzamento.

Il musicante giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, è promosso con anzianità ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

(È approvato).

ART. 21.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, al personale della banda si applicano, a seconda del grado rivestito, le norme con-

cernenti gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza.

(È approvato).

ART. 22.

Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge l'acquisto e la manutenzione degli strumenti sono a carico dell'Amministrazione.

Per i musicanti già in servizio sono a carico dell'Amministrazione le spese per l'eventuale rinnovo e per la manutenzione degli strumenti di proprietà dei musicanti stessi.

(È approvato).

ART. 23.

Può essere autorizzata, su richiesta di enti o comitati, la partecipazione della banda del Corpo della Guardia di finanza a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità.

In tali casi, qualora la banda debba recarsi fuori della propria residenza, all'ufficiale direttore, al maresciallo maggiore carica speciale vice direttore ed al personale musicante compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

Le spese per tale trattamento e quelle per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico degli Enti o Comitati richiedenti che devono provvedere a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Le somme come sopra versate saranno, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Eventuali altre somme erogate dagli enti e comitati richiedenti sono direttamente versate al Fondo assistenza finanziari.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24:

ART. 24.

I musicanti della banda della Guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, secondo i criteri fissati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato, per intero il periodo di tempo eventualmente trascorso nella banda in qualità di allievi musicanti e nei limiti di un terzo della sua durata anche l'eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posizione di esecutori aggregati, anteriormente al regolare inserimento nel complesso bandistico come musicanti effettivi a seguito di concorso.

Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II della presente legge, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

In caso di inidoneità si applicano le norme di cui al precedente articolo 20.

Qualora l'inquadramento comporti il conferimento di un grado inferiore a quello rivestito dal musicante questi conservi il proprio grado e la propria anzianità.

Il relatore, onorevole Bonaiti, ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma, sostituire alle parole: alla data di entrata in vigore della presente legge, le parole: alla data del 7 ottobre 1964.* ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato.*)

L'articolo 24 risulta pertanto, a seguito dell'emendamento introdotto, così formulato:

ART. 24.

I musicanti della banda della Guardia di finanza in servizio alla data del 7 ottobre 1964 sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, secondo i criteri fissati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato, per intero il periodo di tempo eventualmente trascorso nella banda in qualità di allievi musicanti e nei limiti di un terzo della sua durata anche l'eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posizione di esecutori aggregati, anteriormente al regolare inserimento nel complesso bandistico come musicanti effettivi a seguito di concorso.

Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello

rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II della presente legge, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

In caso di inidoneità si applicano le norme di cui al precedente articolo 20.

Qualora l'inquadramento comporti il conferimento di un grado inferiore a quello rivestito dal musicante questi conservi il proprio grado e la propria anzianità.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato.*)

Do lettura degli articoli 25 e 26 avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 25.

Alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato ed al periodo di servizio prestato nella banda, tra i musicanti terza parte *B* gli allievi musicanti di cui agli articoli 22, 28 e 34 della legge 7 giugno 1937, n. 913, che ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1937 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1941, risultano titolari dei seguenti strumenti:

clarinetto soprano in sib;
trombone contrabasso in sib;
flauto e ottavino;
saxofono baritono in mib e basso in sib;
oboe (con l'obbligo del corno inglese);
corno in fa o in mib;
flicorno basso grave in fa;
flicorno contrabasso in sib.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato per l'intero periodo trascorso nella banda in qualità di allievi musicanti e nei limiti di un terzo della sua durata anche l'eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posizione di esecutori aggregati, anteriormente all'inserimento nel complesso bandistico come allievi musicanti.

Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II della presente legge, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

(*È approvato.*)

ART. 26.

Ai musicanti seconde parti della banda, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari del 2° clarinetto soprano in sib n. 5 e dei piatti n. 2 e che per effetto del precedente articolo 24 sono inquadrati, rispettivamente, nelle terze parti A e B, si applicano le disposizioni che regolano la carriera dei musicanti appartenenti alle seconde parti B.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 27:

ART. 27.

Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nella organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo della guardia di finanza dopo l'inquadramento del personale musicante di cui agli articoli 24 e 25 saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della legge stessa fanno parte del complesso bandistico quali esecutori aggregati.

Ai vincitori del concorso è attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'articolo 24.

Il relatore, onorevole Bonaiti, ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, sostituire alla parola: quali, le parole: compresi gli ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

L'articolo 27 risulta pertanto a seguito dell'emendamento introdotto, così formulato:

ART. 27.

Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nella organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo della guardia di finanza dopo l'inquadramento del personale musicante di cui agli articoli 24 e 25 saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della legge stessa fanno parte del complesso bandistico, compresi gli esecutori aggregati.

Ai vincitori del concorso è attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'articolo 24.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Bonaiti, ha proposto il seguente articolo aggiuntivo, provvisoriamente contrassegnato con il numero 27-bis, e fatta salva la consueta riserva di coordinamento; ne do lettura:

« Il tenente maestro direttore della banda, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire la promozione al grado di capitano al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente e tenente di anni 6, al grado di maggiore al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente e capitano di anni 12 e a quello di tenente colonnello al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore di anni 16 ».

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 28 avvertendo che, se approvato, esso diventerà l'articolo 29 della legge.

ART. 28.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 900.000 annue si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1963-64 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Relatore propone di sostituire il testo originario con il testo proposto dalla Commissione Bilancio. Ne do lettura:

ART. 28.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 900.000 annue si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Rimangono ora da considerare le tabelle. Do lettura della tabella A:

ORGANICO STRUMENTALE DELLA BANDA DEL CORPO DELLA GUARDIA
DI FINANZA SUDDIVISO IN PARTI

PRIME PARTI A

Organico: n. 12 unità

- 1) 1. Flauto
- 2) 1. Oboe
- 3) 1. Clarinetto piccolo in lab
- 4) 1. Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo lab)
- 5) 1. Clarinetto soprano in sib n. 1 (solista)
- 6) 1. Saxofono soprano in sib
- 7) 1. Corno
- 8) 1^a Tromba in sib acuto
- 9) 1. Flicorno sopranino in mib
- 10) 1. Flicorno soprano in sib
- 11) 1. Flicorno tenore in sib
- 12) 1. Flicorno basso in sib

SECONDE PARTI A

Organico: n. 18 unità

- 1) Ottavino (con l'obbligo del flauto)
- 2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)
- 3) 2. Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in lab)
- 4) 1. Clarinetto soprano in sib n. 2
- 5) 1. Clarinetto soprano in sib n. 2 bis
- 6) 1. Clarinetto soprano in sib n. 4
- 7) 2. Clarinetto soprano in sib n. 1
- 8) 2. Saxofono contralto in mib
- 9) 1. Saxofono baritono in mib
- 10) 3. Corno
- 11) 2^a Tromba in sib (acuto) (con l'obbligo del trombino in fa)
- 12) 1^a Tromba in sib basso
- 13) 2. Flicorno soprano in sib
- 14) 1. Flicorno contralto in mib
- 15) 2. Flicorno tenore in sib
- 16) 1. Flicorno basso grave in fa
- 17) Timpani (con l'obbligo della Cassa del tamburo ed altri strumenti a percussione)
- 18) 1. Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a percussione)

PRIME PARTI B

Organico: n. 13 unità

- 1) 1. Clarinetto soprano in sib n. 1 bis (con l'obbligo del solista)
- 2) 1. Clarinetto soprano in sib n. 3
- 3) 1. Clarinetto contralto in mib
- 4) 1. Clarinetto basso in sib
- 5) 1. Saxofono contralto in mib
- 6) 1. Saxofono tenore in sib
- 7) 1. Fagotto
- 8) 2. Corno
- 9) 1^a Tromba in fa o mib
- 10) 1. Trombone tenore
- 11) 2. Flicorno sopranino in mib (con l'obbligo del solista)
- 12) 1. Flicorno contrabasso in sib
- 13) Cassa (con l'obbligo dei timpani, xilofono, celeste, vibrafono)

SECONDE PARTI B

Organico: n. 20 unità

- 1) 2. Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
- 2) 2. Oboe (con l'obbligo del Corno inglese)
- 3) 1. Clarinetto soprano in sib n. 5
- 4) 1. Clarinetto soprano in sib n. 6
- 5) 2. Clarinetto soprano in sib n. 2
- 6) 2. Clarinetto soprano in sib n. 3
- 7) 2. Clarinetto contralto in mib
- 8) 2. Clarinetto basso in sib
- 9) 2. Saxofono soprano in sib
- 10) 2. Saxofono tenore in sib
- 11) Saxofono basso in sib
- 12) Contrabasso ad Ancia
- 13) 2^a Tromba in fa o mib
- 14) 2. Trombone tenore
- 15) Trombone basso in fa
- 16) 2. Flicorno contralto in mib
- 17) 2. Flicorno basso in sib
- 18) 1. Flicorno basso grave in mib
- 19) 2. Flicorno contrabasso in sib
- 20) 1. Piatti (con l'obbligo della Cassa ed altri strumenti a percussione)

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1965

TERZE PARTI A

Organico: n. 15 unità

- 1) 2. Clarinetto piccolo in lab
- 2) 1. Clarinetto soprano in sib n. 7
- 3) 1. Clarinetto soprano in sib n. 8
- 4) 1. Clarinetto soprano in sib n. 9
- 5) 1. Clarinetto soprano in sib n. 10
- 6) 2. Clarinetto soprano in sib n. 4
- 7) 2. Clarinetto soprano in sib n. 5
- 8) 3. Clarinetto contralto in mib
- 9) Clarinetto contrabasso in mib
- 10) 2. Fagotto
- 11) 3. Saxofono contralto in mib
- 12) 4. Corno
- 13) 3^a Tromba in sib acuto (con l'obbligo del trombino in fa)
- 14) 3. Flicorno soprano in sib
- 15) 3. Flicorno tenore in sib

TERZE PARTI B

Organico: n. 24 unità

- 1) 3. Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
- 2) 3. Oboe (con l'obbligo del corno inglese)

- 3) 2. Clarinetto soprano in sib n. 6
- 4) 2. Clarinetto soprano in sib n. 7
- 5) 2. Clarinetto soprano in sib n. 8
- 6) 2. Clarinetto soprano in sib n. 9
- 7) 2. Clarinetto soprano in sib n. 10
- 8) 4. Clarinetto contralto in mib
- 9) 3. Clarinetto basso in sib (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in sib)
- 10) 4. Saxofono contralto in mib
- 11) 2. Saxofono baritono in mib
- 12) 5. Corno
- 13) 4^a Tromba in sib acuto
- 14) 3^a Tromba in fa o mib
- 15) 2^a Tromba in sib basso
- 16) 3. Trombone tenore
- 17) Trombone contrabasso in sib
- 18) 4. Flicorno soprano in sib
- 19) 3. Flicorno contralto in mib
- 20) 3. Flicorno basso in sib
- 21) 2. Flicorno basso grave in fa
- 22) 3. Flicorno contrabasso in sib
- 23) 2. Tamburo (con l'obbligo dei piatti ed altri strumenti a percussione)
- 24) 2. Piatti (con l'obbligo della Cassa ed altri strumenti a percussione)

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione.

(È approvata).

Do lettura della tabella B:

AVANZAMENTO DELL'UFFICIALE MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA
DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodo di permanenza nel grado richiesto per l'avanzamento
Sottotenente	anzianità	2 anni
Tenente	anzianità	6 anni
Capitano	anzianità	8 anni

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12^o MAGGIO 1965

Il relatore propone di aggiungere in fondo alla tabella le parole: maggiore, anzianità, 8 anni.

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

La tabella B risulta pertanto a seguito delle modificazioni apportate, così formulata:

AVANZAMENTO DELL'UFFICIALE MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA
DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodo di permanenza nel grado richiesto per l'avanzamento
Sottotenente	anzianità	2 anni
Tenente	anzianità	6 anni
Capitano	anzianità	8 anni
Maggiore	anzianità	8 anni

La pongo in votazione.

(È approvata).

Do lettura della tabella C.

AVANZAMENTO DEI MUSICANTI DELLA BANDA DEL CORPO DELLA GUARDIA
DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento	Periodo di permanenza nel grado richiesto per l'avanzamento (anni)					
		Prime parti		Seconde parti		Terze parti	
		A	B	A	B	A	B
Finanziere	anzianità	—	—	—	—	1	1
Appuntato	»	—	—	1	1	1	1
Vicebrigadiere	»	2	2	2	2	3	4
Brigadiere	»	5	6	8	10	12	14
Maresciallo ordinario	»	3	4	6	7	—	—
Maresciallo capo	»	7	8	—	—	—	—

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1965

Il Relatore propone di sostituire la tabella C con la seguente:

**AVANZAMENTO DEI MUSICANTI DELLA BANDA DEL CORPO DELLA GUARDIA
DI FINANZA**

GRADO	ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO PER					
	PRIME PARTI		SECONDE PARTI		TERZE PARTI	
	Cate- goria A	Cate- goria B	Cate- goria A	Cate- goria B	Cate- goria A	Cate- goria B
Guardia	—	—	—	—	1	1
Appuntato	—	—	1	1	1	1
Vicebrigadiere	2	2	2	2	2	2
Brigadiere	5	6	6	6	6	6
Maresciallo 3 ^a classe	3	4	5	6	6	7
Maresciallo 2 ^a classe	7	8	9	9	10	10
Maresciallo 1 ^a classe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(1) Fino al compimento del limite di età stabilito dall'articolo 15.

La pongo in votazione.
(È approvata).

Il disegno di legge per il quale chiedo di essere autorizzato al coordinamento, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2252, concernente il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari. La V Commissione permanente del Senato, nella seduta del 2 febbraio 1965, ha approvato il provvedimento oggi al nostro esame.

Il relatore, onorevole Bassi, ha facoltà di svolgere la relazione.

BASSI ALDO, *Relatore*. L'articolo unico del provvedimento già approvato dalla V Commissione permanente del Senato e che si trova oggi al nostro esame, vuole estendere all'esercizio 1965 la facoltà, da parte dello Stato, di concedere le garanzie statali ai comuni e alle province con bilancio deficitario, con le stesse modalità fissate dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Mi pare che il problema sia di grande urgenza dato che siamo già nel mese di maggio e, per la mancanza di questa prospettiva di garanzia statale, i comuni non possono allo stato attuale ottenere alcuna anticipazione sui disavanzi del 1965.

Propongo quindi agli onorevoli colleghi di voler approvare il provvedimento loro sottoposto e non posso esimermi dall'invitare il Governo a tener presente il grave problema della finanza locale nel quadro della riforma tributaria che è allo studio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. La legge 3 febbraio 1963, n. 56, di cui oggi, con il presente microscopico disegno di legge, si propone di prorogare la validità almeno per quanto attiene all'articolo 2, cioè per la concessione della garanzia e l'autorizzazione alla contrazione mutuo, era una legge che doveva essere l'ultima o rappresentare un ponte, in attesa di provvedimenti nei riguardi della finanza locale, tali da realizzare un riequilibrio in quei bilanci nel loro rapporto fra entrate e spese. Dirò fra parentesi che lo Stato, specialmente con i governi degli ultimi due anni, si è molto preoccupato e dimostra di preoccuparsi di realizzare un riequilibrio fra costi e ricavi delle imprese — vedi quella fiscalizzazione degli oneri sociali, che mi pare ammonti per ora a 400 miliardi di lire a carico dello Stato e che giustamente un deputato della maggioranza definì non fiscalizzazione ma debito-pubblicizzazione di oneri a carico dello Stato — e purtroppo, dalla legge n. 56 del 1963 in poi non solo non è arrivato niente di buono e non solo niente di buono è in vista, ma sono arrivate cose di segno negativo invece che di segno positivo.

Eravamo in presenza di una situazione definita, senza eccezione di parte, estremamente difficile; oggi si può dire che da quella situazione difficile di allora siamo entrati, come è logica conseguenza, in una situazione drammatica e vicina ai punti di rottura. Per molti comuni italiani, anzi, il limite di rottura è già stato raggiunto e da tempo.

È inutile che parli dei comuni che non pagano gli stipendi. Ricordo agli onorevoli colleghi che mi pare di aver visto una interrogazione di un deputato che, occupandosi di un comune della Sicilia, chiedeva cosa sarebbe stato fatto perché fossero corrisposti gli stipendi a quel personale che da tre, quattro, cinque mesi non li riscuoteva. In un giornale ho letto la lettera di un dipendente di un comune della Campania nella quale si chiedeva che ci si interessasse perché gli fosse pagato lo stipendio, mi pare, del dicembre. Anche parlare di limite di rottura comincia ad essere una formula un po' diplomatica. Siamo arrivati al punto che le entrate degli enti locali coprono a fatica le spese correnti e quindi una parte considerevole delle attività di quegli enti rimane bloccata.

Ora mi domando: cosa è accaduto dalla legge del 1963 in poi? I governi succedutisi non solo non hanno provveduto in alcun modo ma hanno bloccato nei riguardi dei comuni e delle province alcune decine di miliardi —

per non dire qualcosa di più di cento miliardi di lire — di doverosa corresponsione di entrate per gli enti locali. Si è svolta presso questa Commissione una ripetuta discussione su di una legge che vincolava il Governo, parlo del Governo come istituto, a rimborsare ai comuni una imposta soppressa, quella sul vino, per gli anni 1962, 1963 e 1964. Il giornale *24 Ore* dice per un ammontare di 120 miliardi; mettiamo in cifra tonda, 100 miliardi di lire. Il rimborso ha avuto luogo per il 1962, molto tardi ed i 60 miliardi residui degli altri due anni mi pare siano divenuti 70-75 miliardi per un accumulo di interessi massacranti. Vi è stata la legge per la nazionalizzazione della energia elettrica; sono già passati due anni, il 1963 ed il 1964, i comuni non hanno visto nulla. Il presidente dell'E.N.E.L. riferendo alla Commissione alla quale mi feci carico di presentare delle domande, disse che l'E.N.E.L. era stato caricato di imposte superiori a quelle che pagavano le imprese espropriate, ciò che rappresenta una misura a carattere punitivo. Sta di fatto che l'E.N.E.L. a fronte dell'imposta unica, ha dichiarato che, mancando di finanziamenti adeguati, ha dovuto spendere quella somma in impianti e dice di aver fatto bene, ma noi siamo arrivati al punto che, lo si legge sui giornali, un comune ha emesso una cambiale-tratta per 70 milioni di lire, a carico del Ministro delle finanze.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non accettata!

RAFFAELLI. Non accettata, ma comunque spiccata dal comune di Pomarancio, e ricevuta da una Cassa di Risparmio importante, quella di Firenze per essere messa all'incasso; operazione questa, contratta per coprire in qualche modo lo scoperto, presso quella Cassa, del comune di Pomarancio, scoperto divenuto insopportabile dato che la Tesoreria minacciava di iniziare gli atti contro il comune.

Quel comune come altri, si è venuto a trovare nella situazione di perdere il controvalore dell'imposta sugli stabilimenti industriali elettrici relativa al 1963, al 1964 e a parte del 1965; ha perduto, cioè non ha incassato, la somma di 100-110 milioni di lire in due anni e mezzo e questa somma equivale al bilancio di un anno. Ci si domanda cosa debba fare un comune in queste condizioni. L'amministrazione comunale aveva esaminato, prima di emettere la tratta, la possibilità di portare le chiavi del comune al Prefetto, ma, poi ha desistito da questo intendimento ritenendo che il Prefetto avreb-

be potuto prendere la cosa sul serio e ritirare le chiavi del comune.

È stata esaminata anche la possibilità di dare le dimissioni, ma la Democrazia Cristiana si è opposta perché — se si rifacessero le elezioni — in un comune con il 51 per cento di voti non si sa come andrebbero a finire le cose.

Comuni in Italia, onorevole Belotti, che si trovano in una situazione analoga a questa perché è venuto meno un impegno del Governo, sono almeno 300. I contributi dello Stato nei confronti dei comuni in condizioni estremamente precarie sono del tutto insufficienti, a volte si tratta di 50-60 mila lire. Ho voluto toccare questo punto per dipingere in modo evidente l'offensiva o la negligenza del Governo nei confronti dei comuni in questo caso limite.

Non voglio sciupare parole inutilmente ma potrei — sono rappresentante di una circoscrizione nella quale vi sono comuni e province con bilanci deficitari — se volessi, portare due esempi che sarebbero più che sufficienti ad illustrare la situazione.

Sono stato ricevuto dal Ministro Taviani, ed abbiamo rilevato la posizione dei bilanci delle province toscane: pur riducendo al minimo le spese e portando al massimo le entrate, i bilanci rimangono sempre deficitari. E si tratta, per esempio, della provincia di Lucca, la cui amministrazione ha il più basso coefficiente di spese, ed è una delle province più orientate in senso governativo. Anche la provincia di Lucca sostiene che nel 1963 le province toscane, pur riducendo al minimo le spese ed incrementando le entrate, hanno chiuso i bilanci con un disavanzo complessivo di 12 miliardi, disavanzo che corrisponde ad un terzo o a un quarto di quello del comune di Roma.

Le province toscane si chiedono ora che cosa accadrà nel 1965; parliamoci chiaro, le spese che esse devono sopportare sono ingenti: assistenza ai dementi, istruzione tecnica, laboratori di igiene e profilassi, stipendi da pagare, ecc., ed i 12 miliardi di disavanzo le spaventano. Valgono le stesse direttive del 1963, che sono di aumentare, al massimo, del 5 per cento, e che il disavanzo non sia più del 5 per cento; queste direttive vanno rispettate perché si innestano su situazioni già recepite dal Governo.

Il comune di Bologna — a detta di opposte parti — è il meglio amministrato di Italia.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non a detta del ministero competente.

RAFFAELLI. Il ministero competente sarebbe opportuno che operasse piuttosto dei confronti con i bilanci di Napoli e di Roma. Non approvo affatto l'amministrazione di Roma.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lei, onorevole Raffaelli, parla della migliore amministrazione del comune di Bologna, dimenticando che quel comune è un terzo — quanto a dimensioni — di quello di Roma; inoltre Roma è anche la sede della capitale dello Stato, e deve sopportare spese che nessun altro comune ha.

RAFFAELLI. Ripeto che non approvo l'amministrazione di Roma, tuttavia sono convinto che un'altra amministrazione otterrebbe gli stessi risultati dell'attuale, dovendo amministrare spese di 100 con entrate di 50.

Ora siamo alla metà del 1965, e quali sono le novità? Questo disegno di legge, trasmesso dal Presidente del Senato l'8 aprile e presentato qualche giorno prima, come testimonianza di previdenza da parte del Governo, al fine di affrontare la situazione...

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È stato presentato il 2 febbraio, quindi non qualche giorno prima, bensì qualche mese prima della approvazione da parte del Senato.

RAFFAELLI. Questo magari mentre — onorevole Belotti, è bene che lo sappia — il Governo, attraverso i suoi prefetti, ha dato ordine di procedere alle predisposizioni dei bilanci al più presto. Così, mentre voi avete fatto la bella figura i prefetti — fatto importante — avranno diligentemente detto di fare i bilanci il 15 ottobre. Frattanto poi si è apertamente verificato che nemmeno si potevano fare, non sapendo come si potesse fronteggiare l'inevitabile *deficit* della maggior parte dei comuni.

Volevo, concludendo, sottolineare la politica inadeguata dell'attuale Governo nei confronti delle esigenze dei comuni e delle province, e quindi di una parte della organizzazione basilare dello Stato e della pubblica amministrazione. Mai la distanza tra Governo e comuni e province è stata tanto macroscopica, tanto rilevante come lo è adesso, nemmeno durante i precedenti Governi.

Ieri il Consiglio Nazionale A.N.C.I. si è riunito a Firenze proprio per esaminare la questione delle province; a Reggio Emilia c'è stata un'altra riunione, ed altre se ne faranno per discutere tutti questi problemi

dal punto di vista sociale. Dai risultati di queste riunioni risulta che la vostra politica non trova più — a parte l'accoglimento entusiasta del partito liberale e del centro-sinistra — seguaci, nemmeno nelle vostre file.

Quando voi tagliate un bilancio come quello di Livorno con la falce e con il martello, e lo tagliate in modo tale da paralizzarne l'attività, chi pensate che voti poi per voi al consiglio comunale?

Hanno votato a favore i due consiglieri liberali; si sono astenuti la Democrazia cristiana, i socialdemocratici e tutti gli altri; hanno votato contro comunisti, socialisti e missini.

Preannuncio in questo senso la presentazione di un emendamento. Mi oppongo alla vostra politica che è pericolosa, perché vuole perseguire finalità settarie anziché obbedire alle leggi economiche: distruggere l'autonomia degli enti locali, paralizzarla, anche e soprattutto in vista della programmazione perché la programmazione sia sempre più una manovra di vertice, autoritaria.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dovrei domandare da che pulpito viene la predica.

RAFFAELLI. Il pulpito è uno solo e coerente perché noi siamo sempre stati per la difesa delle autonomie locali e lei non può ignorarlo; e questo pulpito ha tanta importanza che anche a Livorno e, nelle circostanze cui ho accennato, i democristiani non approvano, si astengono, ma non votano mai a favore vostro.

Ora, onorevoli colleghi, è il vuoto che avete creato che determina questa situazione, questo contrasto anche fra le forze politiche e mi viene da ridere quando so che il ministro Colombo, parlando a Milano, dice di vedere sui banchi della sinistra, i comunisti isolati. Ma isolati dinanzi a che cosa? Ma andiamo a discutere nella vita reale del Paese! finora isolato è lui e la sua politica e con lui quei pochi che vorranno sostenerla dinanzi al Parlamento. Il vuoto della vostra politica è riempito da iniziative della nostra parte ed anche dei compagni socialisti. Sono state presentate numerose proposte di legge sia al Senato che alla Camera e noi chiediamo — escludendo il presente provvedimento che potrà essere approvato — che si possa, onorevole Presidente della Commissione, porre all'ordine del giorno della nostra Commissione tutte le proposte di legge avanzate dalla nostra e da altre parti, riguardanti i problemi della finanza locale e che conten-

gono proposte precise. Vorrei anche cogliere l'occasione per tornare su un argomento di carattere regolamentare che riguarda da vicino la nostra Commissione. Dalla nostra parte politica, da questo pulpito, ma anche dal vostro, per bocca dell'onorevole Pella si è richiesto che il Ministro del tesoro venisse ad esporre dinanzi alla nostra Commissione, l'attività creditizia verso gli enti locali. Noi abbiamo aggiunto, ed anche dal pulpito dello onorevole Scricciolo è stata formulata una richiesta analoga, di poter discutere la politica del governo nei rapporti finanziari tra i comuni ed il Governo.

PRESIDENTE. Il Ministro si è impegnato a riferire quanto prima in Commissione.

RAFFAELLI. È da un anno e mezzo che si è impegnato, da quando si discutevano in assemblea i provvedimenti anti congiunturali. Il ministro Colombo, con diligenza, ha detto: sono sempre a disposizione della Commissione bilancio e della Commissione finanze e tesoro per discutere questo problema; ebbene, prendiamolo in parola e impegnamolo a venire ad illustrare qui questa questione, tanto urgente e bruciante, del perché non si effettua il rimborso della imposta sul vino e ad illustrare tutti gli altri problemi precisando quali sono le linee immediate di azione (oltre alle briciole di legge che ci si presentano, come quella in esame), quali i provvedimenti che possono attenuare il lacerante squilibrio che ha portato la paralisi di tessuti insostituibili, di enti importanti nella vita del nostro paese.

ANGELINO PAOLO. Qualche giorno fa, alla assemblea dell'A.N.C.I. il senatore Tupini lamentava non solo che nessun rappresentante del Governo fosse stato presente ad una assemblea come quella, ma lamentava soprattutto la mancata riforma della finanza locale ed io ritengo che l'assenza del Governo a quella assemblea, dipendesse proprio dalla sua cattiva coscienza. E non soltanto in quella assemblea ultima, ma da parecchi anni sia alle assemblee dell'A.N.C.I. che in questa Commissione, la questione della finanza locale viene costantemente sollevata, perché non è più possibile andare avanti. Già lo Stato va avanti mangiando il fieno in erba. E presenta dei bilanci camuffati ed il *deficit* di bilancio non è quello che viene denunciato, ma diverso e molto maggiore. I Comuni e le province aumentano poi, di anno in anno il disavanzo, in modo spaventoso.

La sanatoria può essere data da altri provvedimenti oppure dalla bancarotta, dalla sva-

lutazione e si sa allora, che i debiti verranno cancellati per cominciarne di nuovi. Se, però si vuol fare una politica finanziaria seria, bisogna pensare alla ricostruzione della finanza locale, una ricostruzione che ci è stata promessa tante volte, in questa sede. L'onorevole Raffaelli mi ha tolto il disturbo di dire a che cosa sono ridotti i comuni. Ma a comprova di quello che diceva l'onorevole Raffaelli vi sono i sotterfugi ai quali sono ridotti i comuni per poter pareggiare il bilancio. È invalsa la abitudine che ho visto applicata per la prima volta dal comune di Torino, di avere un bilancio ordinario ed uno straordinario così da dimostrare che il bilancio ordinario è sempre in pareggio e che, se debiti si fanno è perché si fanno opere straordinarie. È una invenzione questa, che è stata portata anche nel bilancio dello Stato. Ora, nel bilancio del mio comune che si dovrà discutere il giorno 21 ho dovuto notare cose che fanno pensare. Si fanno risultare come spese straordinarie da coprirsi coi mutui, le riparazioni degli stabili comunali per 70-80 milioni e si fanno figurare nel bilancio straordinario la riparazione delle strade e la loro ordinaria manutenzione; si fa una somma di tutte queste spese nel bilancio straordinario, per poter arrivare a contrarre dei mutui.

E non c'è solo questo, ci sono altri sotterfugi per cui, se veramente ci fosse ancora un controllo sulla finanza locale imparziale, e non per una sola parte, oltre metà dei bilanci del nostro Paese dovrebbero essere respinti dalla autorità tutoria, perché il bilancio di moltissimi comuni è veramente disastroso.

Di tanto in tanto noi legiferiamo: si aumentano le spese ed i bilanci dei comuni, ma non si aumentano le loro entrate; di tanto in tanto si provvede alla tassazione, ma non si pensa ad aiutare i comuni che si trovano in cattive acque anche per l'aumento del costo della vita e della manutenzione.

Quanto è successo a Genova — nella classe imprenditoriale genovese — ha fatto epoca in Italia e rappresenta il caso più clamoroso riferibile alla parola « congiuntura », parola con la quale si intendono dire molte cose, e che nemmeno si cerca più di spiegare.

Non sto facendo una questione di parte, però il fatto è questo: si è sospesa l'imposta di consumo sul vino — però si era detto che si sarebbe provveduto — e si sono abolite anche le altre imposte sull'energia elettrica, sostituite dall'imposta unica che l'E.N.E.L. dovrebbe pagare, e che comprenderebbe anche la parte da devolversi ai comuni.

Ad una interrogazione da me svolta alla Camera, l'onorevole Valsecchi ha risposto che si sarebbe provveduto al più presto; io ritengo che sarebbe opportuno incominciare a dare subito la parte fissa prevista dalla legge.

La finanza dello Stato noi non la conosciamo, non riusciamo ad intravederla. Lo Stato non vuol far vedere che il suo debito aumenta, così si fa prestare i soldi, autorizza i consorzi a fare i mutui, impone delle cose che veramente non sono serie, mentre uno Stato serio ha invece il coraggio delle proprie azioni, ed assume la responsabilità dei propri debiti. In altri tempi lo Stato anticipava ai comuni i fondi necessari, che poi si riprendeva in trattenute sui comuni stessi. Non si è fatto nulla di tutto questo.

Se chiediamo la concessione della pensione ai ciechi civili, ci sentiamo rispondere di no perché mancano i soldi; per i danni di guerra mancano i soldi; le partecipazioni ed i contributi non si pagano perché mancano i soldi. Noi non sappiamo niente della finanza dello Stato. Ha ragione l'onorevole Raffaelli: bisogna avere il coraggio di prendere dei provvedimenti che giovino a rimettere in sesto soprattutto la finanza degli enti locali, perché sono in condizioni di mendicizia, dico di « mendicizia ».

È ora di finirla con questi provvedimenti che non fanno che aggravare la situazione finanziaria dei comuni, della quale dobbiamo invece affrontare seriamente la riforma.

PELLA. Siccome l'onorevole Raffaelli ha ricordato l'espressione di un mio desiderio, mi fa piacere precisare che non si trattava di esaminare i rapporti tra Stato e Comuni; ma piuttosto ero preoccupato della politica della Cassa depositi e prestiti che, nella massiccia emissione di obbligazioni che non potevano essere assorbite dal mercato, rischiava di venire meno alla sua funzione di istituto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Devo rilevare che qui — non dico senza fondamento — la discussione è dilagata su tutto quanto il problema della crisi della finanza locale; problema macroscopico, perché siamo arrivati a circa 830 miliardi di *deficit* globale complessivo della finanza locale, per una somma quindi superiore di 300 miliardi rispetto al bilancio dello Stato. Questo *deficit* è tale, che la sua esistenza denota un fenomeno che deve essere approfondito.

Però, in ordine alla richiesta che è stata fatta di invitare il Ministro del tesoro a riferire in ordine alla politica finanziaria che il Governo intende adottare nei confronti dei comuni, devo dire che — in questo campo — coesistono le competenze di ben tre Ministeri: Ministero degli interni (Direzione generale della finanza locale), Ministero delle finanze (compiti tecnici e tributari), Ministero del tesoro (per la questione creditizia).

L'onorevole Pella ha ragione quando individua il problema più scottante in quello costituito dai rapporti fra Cassa depositi e prestiti e finanza locale.

Non posso polemizzare con le lunghe digressioni che sono state fatte, soprattutto dall'onorevole Raffaelli, e mi permetterò solo di chiarire un punto che mi sembra centrale: è vero che esiste una situazione di disagio per la mancata corresponsione, da parte del Tesoro dello Stato, della quota di spettanza dei comuni, ma non dobbiamo confondere questa questione con l'altra. Una cosa è la mancata corresponsione da parte dell'Esecutivo, ed un'altra è l'enorme espansione del *deficit* della finanza locale. I due problemi sono distinti, e non possono assolutamente essere confusi da chi ha un minimo di esperienza amministrativa.

La riforma della finanza locale è andata per le lunghe, perché non si può procedere ad essa senza rivedere tutti i compiti dei comuni e delle province, tutte le leggi comunali e provinciali e le attribuzioni di potere relative ad ogni singolo comune.

E tale revisione ha, a sua volta, subito battute d'arresto in quanto la riforma della legge comunale e provinciale non può non essere inquadrata nell'ambito della riforma regionale.

Vi sono quindi ragioni che vanno al di là della buona volontà qui invocata o della mancanza di buona volontà qui stigmatizzata dall'onorevole Raffaelli ed il discorso su questo argomento potrebbe andare avanti molto a lungo.

Attualmente siamo di fronte ad un provvedimento che proroga le provvidenze stabilite fino a tutto il 1964-1965. Non è che con questo, evidentemente, si operi un toccasana, onorevole Angelino, ma si opera in ordine alla urgenza ed alla possibilità di una continuità delle provvidenze stabilite fino all'anno precedente. E non si può non essere d'accordo nell'auspicare che il riesame della finanza locale, problema diventato angoscioso, venga effettuato al più presto, ma bisogna mante-

nere, a mio avviso, quel tanto di obiettività che è necessario. Coloro che hanno responsabilità, soprattutto sul piano centrale, sanno che è un problema di non facile soluzione perché, in effetti, a parte le spettanze dei comuni, sono d'accordo, siamo arrivati, per quanto riguarda l'I.C.A.P., al « palo di arrivo » ed il ritardo non dipende da colpa del Governo ma deriva da una situazione creatasi in seguito alla nazionalizzazione dell'energia elettrica che ha posto problemi di notevole entità. Il Governo ha dovuto affrontare una situazione congiunturale negativa; salvare le possibilità di lavoro e sostenere le possibilità produttive costituivano i primi obiettivi, poi, poteva venire il problema delle opere pubbliche e del raggio di attività sul piano degli enti locali. Si è trattato di un complesso di problemi da affrontare che hanno gravato soprattutto sul Tesoro dello Stato.

È facile fare l'opposizione mescolando tutti gli elementi del giuoco; la realtà è che il Governo si trova di fronte ad una quantità di esigenze, per certi versi contrastanti, che ha dovuto risolvere gradualmente. Il non voler riconoscere questa necessaria dilazione nella soluzione dei problemi non è corretto; il Governo avrebbe tutto l'interesse ad intervenire, soprattutto per quanto riguarda i rimborsi.

RAFFAELLI. Il Governo aveva a cuore la fiscalizzazione. Lei deve rispondere alla obiezione mossa dall'onorevole Giolitti in Assemblea quando l'onorevole Giolitti ha detto che la fiscalizzazione maggiore di 140 miliardi è fuori di ogni logica perché essa sarebbe stata necessaria se il monte salari avesse varcato quel limite ma, di fatto, questo non è avvenuto.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Rispondo dicendo che bastava che l'onorevole Giolitti guardasse fuori dalle finestre di casa; avrebbe visto che la fiscalizzazione non è stata una scoperta nostra: l'Inghilterra, attraverso il Piano Beveridge, la ha applicata al cento per cento e noi siamo gli ultimi ad applicarla nei confronti dei paesi del Mercato comune europeo. Questa è la risposta da dare all'onorevole Giolitti. È questione di modo di pensare, di ideologia politica. Il voler negare in partenza qualsiasi efficacia a questo provvedimento, dipende dal modo di vedere le cose, ma tutti gli altri paesi che sono con noi nel Mercato comune europeo hanno dovuto considerare questo problema e si sono trovati d'accordo nel constatare che il problema principale, per l'Italia, in periodo

congiunturale avverso, era quello di cercare di agire a sollievo dei costi di produzione così da consentire di reggere sul mercato interno ed internazionale e di salvare i posti di lavoro. È, questa, una esigenza condivisa da tutti, anche da parte dei colleghi di parte comunista. Basta infatti andare a vedere i loro discorsi per constatare che questa era la tesi da essi costantemente sostenuta, solo che essi ammettono la necessità di questo intervento e poi ignorano di aver sostenuto questa tesi.

RAFFAELLI. Abbiamo sostenuto la necessità di effettuare i rimborsi.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Potrebbe nascerne una discussione a carattere politico che ci porterebbe completamente fuori dal problema attuale. Possiamo anche giungere ad una discussione di più ampio raggio a carattere spiccatamente politico ma mi permetto di invitare la Commissione a voler considerare in piena obbiettività il provvedimento in esame presentato il 3 febbraio, dopo le note vicende di fine anno; provvedimento approvato da tutte le parti politiche, al Senato, nessuna delle quali ha avuto nulla da eccepire.

Mi renderò portavoce oggi, in sede governativa, di quelle che sono state le istanze emerse in questa sede perché venga affrettata la riforma della finanza locale, ma, nel momento attuale, dobbiamo centrare la nostra attenzione sul provvedimento in esame che penso la Commissione vorrà approvare alla unanimità.

RAFFAELLI. Debbo prendere atto che l'onorevole Belotti ha detto, per il rimborso I.C.A.P. ai comuni e alle province, che, comunque, siamo « arrivati al palo », ma nel senso di partire o di arrivare ?

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Siamo arrivati alla conclusione.

RAFFAELLI. Solo per prendere atto di questo. Rivolgo alla cortesia dell'onorevole Belotti, una seconda domanda: vi è qualcosa in vista per il rimborso del contributo della soppressa imposta sul vino ?

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Da parte del Ministero delle finanze è stato già compilato un elenco e si cerca di arrivare a reperire tutti i fondi necessari per una graduale soddisfazione dato che non è possibile provvedere di colpo.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per il ripiano dei bi-

lanci comunali e provinciali deficitari, si applicano anche per l'esercizio 1965 ».

RAFFAELLI. Proporrei di esaminare la possibilità di emendare il provvedimento. Per l'ammissione al contributo ed anche per l'ammissione al mutuo di integrazione del disavanzo, la legge del 1963 pretende l'applicazione del massimo; esclude però che il massimo venga preteso da certe categorie di enti, ad esempio i comuni montani, che, essendo in condizione depressa, beneficiano della riduzione del limite al 50 per cento. Si dovrebbe porre a disposizione dell'esecutivo, del Governo e dei suoi organi di controllo, una norma elastica che possa venire estesa anche a comuni diversi dai montani ma anche che versino nella stessa situazione.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lei si rende conto della infinità di controverse che sorgerebbero in questo caso. Una facoltà concessa al Governo si tramuterebbe in una impugnativa da parte di coloro che non avessero avuto questo riconoscimento.

RAFFAELLI. Si tratta di un accordo tra l'ente e l'organo di controllo, in base alla situazione reale. Raggiungere questo accordo si dimostra necessario, basta vedere cosa accade nella provincia di Siena, per esempio. Bisogna che i contributi ed i mutui di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 56 siano concessi ai comuni e alle province deficitari, prescindendo dalla applicazione delle eccedenze tributarie nei limiti massimi previsti dalle leggi vigenti. Questo vuol dire creare — tra il massimo di 100 e il minimo di 50 — una responsabilità di valutazione, mentre ora non è nemmeno vero che questa legge venga applicata.

Attualmente ci sono comuni e province i quali devono farsi riconoscere dalla Giunta provinciale amministrativa la impossibilità di applicare il 50 per cento invece del 20-25 per cento.

La legge ha già riconosciuto la riduzione a diversi comuni, che possono limitare il loro prelievo alla metà; non capisco perciò questa incongruenza nei confronti delle amministrazioni provinciali. Non è questa la formulazione adatta, ma il concetto è che non si deve stabilire un obbligo al limite massimo dell'eccedenza tributaria, ma che si dia piuttosto la possibilità all'Esecutivo di vedere che, invece del 100 per cento, può essere bastevole — dal punto di vista tributario — anche il 50 per cento.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La questione prospettata dall'onorevole

Raffaelli non è nuova, perché su questo argomento sono state avanzate anche proposte di legge d'iniziativa parlamentare, e ne abbiamo già discusso in questa Commissione.

Ora ci troviamo di fronte ad un provvedimento approvato all'unanimità dal Senato della Repubblica, e che dovrebbe entrare in vigore al più presto. Noi stiamo discutendo quindi di un argomento che già in precedenza è stato discusso e controverso, ed il nostro compito è di prorogare l'efficacia dell'articolo 2 della legge n. 56 all'esercizio 1965.

Sono perciò dell'opinione che la questione prospettata dall'onorevole Raffaelli debba essere esaminata e discussa in altra sede; io lo ringrazio per la fiducia che egli ripone negli organi governativi, comunque sta di fatto che dare al Governo una facoltà di quel genere — senza che ci siano dei criteri meglio definiti — torno ad insistere, potrebbe provocare una serie di contestazioni da parte di coloro ai quali venisse negata l'agevolazione in base ad un esame delle condizioni dei dati di bilancio. Queste contestazioni sarebbero dannose e per la finanza locale, e per i comuni interessati, e per il Governo stesso.

Non dico che il problema non esista, dubito però che sia questa la sede adatta per risolverlo; se ci predisponessimo infatti ad operare in tale senso, il provvedimento dovrebbe tornare al Senato, e su di esso il Senato tornerebbe a discutere.

Tenuto anche conto che il provvedimento dovrebbe entrare in vigore al più presto, prego l'onorevole Raffaelli di non insistere su questo argomento e di presentare piuttosto — se lo desidera — un ordine del giorno per la soluzione del problema da lui prospettato. La formulazione dell'articolo proposto è tale che darebbe luogo a numerosi inconvenienti, per cui il Governo non la può accettare.

RAFFAELLI. Se per i comuni riconosciuti montani si applica il 50 per cento tenendo conto della situazione eccezionale in cui si trovano, e se per i comuni in cui opera la Cassa del mezzogiorno si applica ugualmente il 50 per cento come nei comuni montani, oggi che la situazione eccezionale — tranne pochi enti — per ragioni che non stiamo più ad elencare, si va verificando un po' ovunque, penso che sia opportuno predisporre una norma eccezionale per una situazione eccezionale.

In quanto all'urgenza, onorevole Belotti, nessuno sa più di me quanto urgente sia questo provvedimento, ma rinviare l'approvazione di una settimana non credo sia impossibile. Qualora dovessimo attendere una o due

settimane per rinviare al Senato il provvedimento non si perderebbe niente; si tratta piuttosto di una ragione di principio, per cui mantengo il mio emendamento.

BASSI, *Relatore*. Non entro nel merito dell'emendamento, che è improponibile in questa sede. Noi stiamo semplicemente procedendo ad una proroga dell'articolo 2 della legge n. 56, per una discordanza esistente nei termini della legge stessa. Tale legge infatti stabilisce delle norme per i bilanci che vanno dal 1962 al 1965, ma le garanzie statali si fermano al 1964.

Per questo motivo, le proposte avanzate dall'onorevole Raffaelli devono essere oggetto di un esame a parte. Non possiamo infatti, in questa sede, modificare nella sostanza la legge del 3 febbraio 1963 che fu votata in Aula.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dall'onorevole Raffaelli.

« Il contributo ed i mutui di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, sono concessi ai comuni ed alle province aventi bilanci deficitari per l'esercizio 1965 prescindendo dall'applicazione delle eccedenze tributarie nei limiti massimi previsti dalle leggi vigenti ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Il disegno di legge che consta di un articolo unico al quale non sono state apportate modificazioni sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

« Ordinamento della banda della guardia di finanza » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1721):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1965

« Ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2252):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Azzaro, Bassi Aldo, Bima, Bonaiti, Carocci, Castellucci, Fortuna, Lafor-
gia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Minasi
Rocco, Minio, Napolitano Francesco, Nico-

letto, Patrini, Pella, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Tambroni, Turnaturi, Vicentini.

Sono in congedo:

De Ponti e Russo Vincenzo.

La seduta termina alle 12.15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI